

LINEE DI INDIRIZZO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E PER SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE

PARAGRAFO 1

OGGETTO

1. Il presente Documento definisce le linee di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento nel territorio del Comune di Milano di eventi nel contesto di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, in luogo pubblico o aperto al pubblico.

PARAGRAFO 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Documento si intende:
 - a) per manifestazione o spettacolo a carattere temporaneo (di seguito manifestazione o spettacolo): qualsiasi manifestazione o spettacolo, anche non a scopo di lucro, organizzato da un soggetto pubblico o privato, comprese le associazioni, che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito, nel contesto del quale sono previsti uno o più eventi, così come definiti nella successiva lettera b) del presente Documento;
 - b) per evento: la parte di una manifestazione o spettacolo, collocata in un intervallo temporale definito nell'arco di una giornata, per il quale è previsto l'utilizzo di sorgenti sonore;
 - c) per evento in deroga: evento che non rispetta i valori limite di immissione stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997;
 - d) per concerto: una particolare tipologia di evento che si esaurisce nell'arco di una giornata, ove è prevista l'esibizione di un artista principale e di alcuni artisti di supporto, con le relative sessioni di prove;
 - e) per sessione di prova: la sessione giornaliera di prove tecniche di regolazione strumentistica, degli impianti audio di diffusione e le prove artistiche;
 - f) per sito: il luogo in cui si svolge la manifestazione o lo spettacolo;
 - g) per ricettore maggiormente esposto: l'ambiente abitativo, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, che in virtù della sua collocazione, è maggiormente esposto alle sorgenti sonore;
 - h) per limiti temporali: i limiti orari autorizzabili per lo svolgimento dell'evento in deroga ai limiti acustici previsti dalla normativa;
 - i) per sorgente sonora: il dispositivo o l'impianto idoneo a produrre emissioni sonore nonché il contributo antropico;
 - j) per valori limite o limiti acustici in deroga: i valori limite autorizzabili in deroga ai limiti acustici di immissione, assoluti e differenziali, e di qualità previsti dalla normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico;

- k) per Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (di seguito A.R.P.A.): l'Ente tecnico istituzionalmente preposto allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in materia di tutela dall'inquinamento acustico a supporto degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 14, comma 1) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dell'art. 15, comma 1), della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13;
- l) per autorizzazione in deroga: il provvedimento che stabilisce i valori limite di immissione, gli orari e i giorni da rispettare per lo svolgimento dei singoli eventi in deroga ai limiti acustici, nel quale sono riportati le prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore e gli obblighi a carico dei titolari, dei gestori o degli organizzatori delle manifestazioni e degli spettacoli;
- m) per Responsabile della violazione: il soggetto titolare dell'autorizzazione in deroga, tenuto a garantire il rispetto di quanto contenuto nella medesima.

PARAGRAFO 3
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
CRITERI GENERALI

1. Per le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo organizzati nello Stadio Meazza, nell'Arena Civica, in Piazza Duomo, nella Cascina Monlué, in Piazza del Cannone, in Largo Beltrami, nel Velodromo Vigorelli, nell'Arco della Pace, nell'Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele, in Piazza Duca d'Aosta, nel Cortile "Fabbrica del Vapore", in Piazza Santo Stefano, in Piazza Sant'Eustorgio, in Piazza Leonardo da Vinci, nella Cassina Anna, in Piazza Lombardia, nell'Ippodromo del Galoppo, nell'Ippodromo del Trotto, in Piazza Beccaria, in Piazza Liberty e in Piazza Affari il numero massimo di eventi, gli orari e i valori limite di immissione autorizzabili in deroga in un anno solare sono indicati per ciascun sito nella Tabella 1 di seguito riportata.
2. Per i siti diversi da quelli indicati nel primo capoverso, il numero massimo di autorizzazioni in deroga rilasciabili in un anno solare è fissato in 15 (quindici) eventi per ogni sito, per non più di 2 (due) eventi per settimana, salvo diverse considerazioni da effettuare in sede di valutazione delle singole istanze ricevute, tenuto conto della specificità del sito e della tipologia dell'evento, con valore limite di immissione pari a 75 dB(A) e di orario fino alle ore 24:00 per i giorni feriali e festivi e fino alle ore 01:00 per il venerdì e dei giorni prefestivi.

3. **TABELLA 1**

SITI	NUMERO EVENTI AUTORIZZABILI IN DEROGA (in un anno solare)	VALORI LIMITE EVENTO L_{Aeq}		LIMITI TEMPORALI EVENTO (orario termine evento)	VALORI LIMITE SESSIONI DI PROVA L_{Aeq}	
		Concerti	Altre tipologie di Eventi		Concerti	Altre tipologie di Eventi
Stadio Meazza	n. 16 eventi con utilizzo di tutto lo Stadio di cui n.12 durante il periodo che va dal 25 maggio al 31 luglio	80,0 dB(A)	76 dB(A)	n. 7 eventi ore 23.30 n. 5 eventi ore 24.00 n. 4 eventi ore 00.30	75 dB(A)	73 dB(A)

Arena Civica	n. 14 eventi con capienza sino a 2.000 spettatori	76,0 dB(A)	74 dB(A)	24:00 ⁽¹⁾	73 dB(A)	71 dB(A)
	n. 6 eventi con capienza da 2.000 a 4.000 spettatori	78,0 dB(A)			75 dB(A)	
	n. 2 eventi con capienza da 4.000 a capienza massima	80,0 dB(A)			75 dB(A)	
Piazza Duomo	n. 20 eventi	80,0 dB(A)	76,0 dB(A)	01:00 ⁽²⁾	75 dB(A)	73 dB(A)
Cascina Monluè	n. 16 eventi	78,0 dB(A)	75,0 dB(A)		75 dB(A)	72 dB(A)
Piazza del Cannone	n. 20 eventi	76,0 dB(A)	74,0 dB(A)	01:00 ⁽²⁾	73 dB(A)	71 dB(A)
Largo Beltrami	n. 20 eventi	78,0 dB(A)	75,0 dB(A)		75 dB(A)	72 dB(A)
Velodromo Vigorelli	n. 2 eventi	78,0 dB(A)	74,0 dB(A)	01:00 ⁽²⁾	75 dB(A)	71 dB(A)
Arco della Pace	n. 10 eventi	76,0 dB(A)	72,0 dB(A)		73 dB(A)	69 dB(A)
"Ottagono" Galleria Vittorio	n. 10 eventi	75,0 dB(A)	73,0 dB(A)	01:00 ⁽²⁾	72 dB(A)	70 dB(A)
Piazza Duca d'Aosta	n. 10 eventi	78,0 dB(A)	76,0 dB(A)		75 dB(A)	73 dB(A)
Fabbrica del Vapore	n. 20 eventi	74,0 dB(A)	72,0 dB(A)	01:00 ⁽²⁾	71 dB(A)	69 dB(A)
Piazza Santo Stefano	n. 8 eventi	76,0 dB(A)	73,0 dB(A)		73 dB(A)	70 dB(A)
Piazza Sant'Eustorgio	n. 8 eventi	76,0 dB(A)	73,0 dB(A)	01:00 ⁽²⁾	73 dB(A)	70 dB(A)
Piazza Leonardo da Vinci	n. 8 eventi	76,0 dB(A)	73,0 dB(A)		73 dB(A)	70 dB(A)
Cassina Anna	n. 12 eventi	72,0 dB(A)	70,0 dB(A)	01:00 ⁽²⁾	69 dB(A)	67 dB(A)
Piazza Lombardia	n. 16 eventi	76,0 dB(A)	74,0 dB(A)		73 dB(A)	71 dB(A)
Ippodromo del galoppo	n. 25 eventi	78,0 dB(A)	75,0 dB(A)	01:00 ⁽²⁾	75 dB(A)	72 dB(A)
Ippodromo del trotto	n. 10 eventi	76,0 dB(A)	72,0 dB(A)		73 dB(A)	69 dB(A)
Piazza Beccaria	n. 7 eventi	76,0 dB(A)	74,0 dB(A)	01:00 ⁽²⁾	73 dB(A)	71 dB(A)
Piazza Liberty	n. 10 eventi	76,0 dB(A)	74,0 dB(A)		73 dB(A)	71 dB(A)
Piazza Affari	n. 20 eventi	76,0 dB(A)	74,0 dB(A)	01:00 ⁽²⁾	73 dB(A)	71 dB(A)

Note: (1) per i giorni feriali e festivi - (2) il giorno di venerdì e i giorni prefestivi;

4. La durata massima dell'evento autorizzato in deroga non può superare le 8 (otto) ore.
5. Gli orari di inizio e fine delle prove e dei concerti, indicati negli atti autorizzativi possono avere una tolleranza di 10 minuti.

6. Per le fasce orarie non oggetto dell'autorizzazione in deroga, l'evento deve rispettare i valori limite di immissione assoluti e differenziali previsti dalla specifica normativa.
7. Salvo diverse considerazioni da effettuare in sede di valutazione delle singole istanze ricevute, sono consentiti eventi, comprensivi delle relative sessioni di prova, che non superino il numero di 3 (tre) giorni consecutivi intervallati da almeno 2 (due) giorni di pausa.
8. Le sessioni di prova sono autorizzabili in deroga per un massimo di 6 (sei) ore al giorno, nelle fasce orarie 10:00 - 13:00 e 16:00 - 20:00 nel rispetto del valore limite di immissione indicato in tabella 1), e per 1 (uno) solo giorno nella fascia oraria 20:00 - 23:00 nel rispetto del valore limite di immissione inferiore di 3 dB(A) a quanto indicato in tabella 1).
9. Sono consentite sessioni di prova consecutive, fino a un massimo di n. 6 (sei) giorni, solo se l'istanza di autorizzazione è adeguatamente motivata.
10. Le sessioni di prova, se autorizzate in deroga ai limiti acustici, non sono computate nel numero massimo di eventi autorizzabili, indicati per ciascun sito, nei capoversi primo e secondo del presente paragrafo.
11. Agli eventi autorizzati in deroga non si applica il limite di immissione differenziale, né i fattori correttivi previsti dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza (DM 16 marzo 1998).
12. Anche in deroga al numero di eventi e ai limiti di rumore contenuti nella sopra esposta tabella, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni contenute nel presente Documento, possono essere autorizzate, con apposito provvedimento della Giunta comunale, eventi di particolare interesse e rilevanza per l'Amministrazione comunale.

Il provvedimento deliberativo, adeguatamente motivato, è presentato dal Settore proponente l'evento e corredato dal parere dell'ASL.

PARAGRAFO 4

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI, ASSOCIAZIONI

1. All'interno di pubblici esercizi, circoli privati, associazioni, sono autorizzabili un massimo di 4 (quattro) eventi in deroga in un anno solare, per non più di 1 (uno) evento al mese e non in giorni consecutivi. Il numero di eventi potrà essere aumentato in presenza di particolari esigenze della Amministrazione Comunale che, in questi casi, potrà autorizzare eventi in numero superiore con la dichiarazione di "interesse civico" nelle forme previste.
2. La deroga potrà essere concessa per non più di 4 (quattro) ore giornaliere e comunque non oltre le ore 24.00.
3. Ai fini della tutela della salute del pubblico, per tutta la durata dell'evento autorizzato in deroga, dovrà essere garantito il rispetto dei seguenti limiti all'interno del locale:
 - L_{AmaxS} 102 dB(A)
 - L_{Aeq} 95 dB(A), per un tempo di osservazione equivalente alla durata dell'evento autorizzato in deroga.

Agli eventi autorizzati in deroga non si applica il limite di immissione differenziale, né i fattori correttivi previsti dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza (DM 16 marzo 1998).

PARAGRAFO 5
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
PROCEDURA PER IL RILASCIO

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione in deroga, deve pervenire all'Amministrazione Comunale 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'evento, con possibilità di ridurre tale periodo per manifestazioni ed eventi per i quali venga dichiarato l'interesse civico nelle forme previste dai Regolamenti comunali;
2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione in deroga, resa nelle forme di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, deve contenere tutti gli elementi indicati nel fac-simile pubblicato sul portale web del Comune.
3. Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni in deroga sono esaminate dall'Amministrazione comunale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
4. Dopo il rilascio dell'autorizzazione in deroga sono ammissibili unicamente modifiche dell'evento che non comportino alcun incremento dell'impatto acustico, rispetto a quanto indicato nell'istanza di autorizzazione in deroga.

PARAGRAFO 6
AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI
NEL RISPETTO DEI VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

1. Le istanze inoltrate all'Amministrazione Comunale - Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive, per il rilascio dell'autorizzazione temporanea per manifestazioni e spettacoli nel rispetto dei valori limite di immissione stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997, resa nelle forme di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, devono contenere tutti gli elementi indicati nel fac-simile pubblicato sul portale web del Comune.

PARAGRAFO 7
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

1. Il titolare dell'autorizzazione in deroga è tenuto:
 - a) a conservare copia dell'autorizzazione in deroga presso il sito della manifestazione o spettacolo, da esibire, a richiesta, agli organi di controllo;
 - b) ad individuare e mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali idonei a limitare l'impatto acustico;
 - c) a nominare, nel caso di non diretta assunzione di responsabilità da parte del richiedente, un responsabile tecnico della manifestazione o spettacolo che controlli, durante l'intero svolgersi dell'evento in deroga, il corretto funzionamento degli accorgimenti tecnico-gestionali adottati per limitare la diffusione del rumore e che vigili affinché gli stessi non vengano alterati in alcun modo; il responsabile tecnico deve garantire la reperibilità per tutta la durata dell'evento autorizzato in deroga.
2. In occasione di manifestazioni e di spettacoli organizzati nello Stadio G. Meazza, comportanti variazioni significative nei volumi del traffico veicolare delle aree limitrofe al sito, nonché un notevole afflusso e deflusso del pubblico, l'Amministrazione Comunale adotta azioni

preventive finalizzate al potenziamento e rafforzamento del servizio di trasporto pubblico locale e dei servizi di Polizia Locale.

In tal caso le citate azioni saranno - al pari di quelle individuate al punto 1) del presente paragrafo - necessarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga, rientrando fra le misure di mitigazione dell'impatto degli eventi sulla città. Conseguentemente il titolare dell'autorizzazione in deroga è tenuto a partecipare ai costi sostenuti dall'Amministrazione per il potenziamento e rafforzamento del servizio di trasporto pubblico locale e dei servizi di Polizia Locale come definiti dall'Amministrazione stessa nella misura di seguito riportata.

I rapporti economici con il titolare dell'autorizzazione in deroga saranno opportunamente disciplinati in apposito accordo da sottoscrivere prima del rilascio delle autorizzazioni all'evento (in quanto condizione necessaria per lo svolgimento dello stesso) tra il titolare dell'autorizzazione in deroga stesso e il Settore Trasporto Pubblico e Supporto Economico Finanziario. Nella medesima ottica, unitamente agli interventi sopraindicati, l'Amministrazione Comunale prevede l'integrazione del titolo giornaliero di trasporto pubblico locale urbano (al momento del valore di € 4,50) con il biglietto del concerto.

In relazione all'orario di termine dell'evento, gli accordi di cui al capoverso che precede, dovranno essere articolati su tre livelli di potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale.

Le quote di partecipazione ai costi relativi al suddetto potenziamento, nonché al supporto alla circolazione da parte della Polizia Locale e al meccanismo di agevolazione tariffaria sono di seguito individuate:

- 0,60 € a biglietto pagante per eventi che terminano entro le ore 23,30;
- 0,80 € a biglietto pagante per eventi che terminano entro le ore 24,00;
- 1,00 € a biglietto pagante per eventi che terminano entro le ore 00,30;

Al fine di consentire all'Amministrazione di determinare le modalità di potenziamento del servizio di Trasporto pubblico locale e la relativa quota di partecipazione ai costi, è fatto obbligo all'organizzatore dell'evento di comunicare all'Amministrazione - almeno 30 gg prima dell'evento stesso - i dati relativi al numero di biglietti oggetto di prevendita, nonché entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento quelli relativi al venduto totale per la definizione di eventuale conguaglio in favore dell'Amministrazione.

Al fine della presentazione dell'istanza l'organizzatore deve essere in regola con i pagamenti delle somme dovute per le autorizzazioni in deroga relative ad altri eventi anche di anni pregressi.

Sono a carico del titolare dell'autorizzazione in deroga i costi connessi alle attività di controllo effettuate da A.R.P.A. Lombardia, fatturati secondo il tariffario vigente.

3. Gli organizzatori dovranno assicurare il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro durante le fasi di montaggio, smontaggio delle opere temporanee e garantire la sicurezza di lavoratori alle loro dirette dipendenze e del pubblico durante le fasi di spettacolo; gli stessi organizzatori degli eventi dovranno assicurare ai lavoratori misure di prevenzione e protezione dal rumore. Infine gli organizzatori dovranno informare la ASL di Milano SC PSAL delle misure di sicurezza che si intendono porre in essere.

PARAGRAFO 8

MISURAZIONI E CONTROLLI

1. L'attività di controllo sul rispetto delle autorizzazioni in deroga è demandata all'Amministrazione comunale e all' A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Milano, nell'ambito delle rispettive competenze, prima dell'inizio dell'evento e durante il suo svolgimento.

2. I valori di L_{Aeq} riportati al paragrafo 3 del presente Documento non sono applicabili all'intera durata della manifestazione o spettacolo, ma ai soli singoli eventi svolti all'interno degli stessi che fruiscono del regime di deroga.
3. I limiti acustici indicati al paragrafo 3 del presente Documento sono rilevati in facciata al ricettore maggiormente esposto alla sorgente emissiva in termini di L_{Aeq} , come definito dal DM 16 marzo 1998. Tale parametro deve essere verificato come segue:
 - a) per i concerti, su un tempo di osservazione compreso tra l'inizio dell'esibizione del principale artista di supporto (max. 1 ora) e il termine dell'esibizione dell'artista principale;
 - b) per le altre tipologie di evento, su base oraria per tutta la durata dell'evento;
 - c) per le sessioni di prove, su base oraria per tutta la durata della sessione di prova.

PARAGRAFO 9

MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ANCHE TRAMITE SOGGETTI TERZI

1. Sono autorizzati in deroga e, pertanto, esentati dall'obbligo di presentazione dell'istanza prevista dai paragrafi 4 e 5 del presente Documento, gli eventi di seguito elencati, organizzati dall'Amministrazione comunale, anche tramite soggetti terzi:
 - a) gli eventi organizzati in occasione del Carnevale Ambrosiano, del Natale e di Halloween, di Milano in Nota, di Mito, del Fuori Salone del Mobile, delle Settimane della Moda, di Expo in Città, della Festa della Musica, a condizione che rispettino, in funzione dei siti e della tipologia di evento, gli orari e i limiti acustici in deroga stabiliti al precedente paragrafo 3;
 - b) gli eventi organizzati in occasione dell'ultimo giorno dell'anno, purché si esauriscano entro le ore 03:00 del 1° gennaio dell'anno successivo e rispettino, in funzione dei siti e della tipologia di evento, i limiti acustici in deroga stabiliti al precedente paragrafo 3;
 - c) gli eventi organizzati in occasione delle c.d. "Notti Bianche", purché si esauriscano entro le ore 03:00 del giorno successivo e rispettino, in funzione dei siti e della tipologia di evento, i limiti acustici in deroga stabiliti al precedente paragrafo 3;
2. Gli eventi relativi alle manifestazioni e agli spettacoli oggetto del presente paragrafo non sono computati nel numero massimo di eventi autorizzabili in deroga definito nel precedente paragrafo 3.

PARAGRAFO 10 PROGRAMMAZIONE

1. Per le manifestazioni localizzate negli impianti di maggiore dimensione (ad es. Stadio Meazza, Arena Civica, gli Ippodromi, Velodromo Vigorelli) o comunque organizzati con il sistema della prevendita, ogni anno tra il mese di Settembre e Febbraio successivo, l'Amministrazione Comunale promuove gli accordi necessari con i soggetti organizzatori al fine di programmare il calendario della stagione successiva, con particolare riferimento ai mesi da maggio a settembre.
- 2 - Per quanto riguarda le manifestazioni e spettacoli di iniziative diffuse sul territorio e di particolare interesse per Assessorati e Zone di Decentramento (esempio Verde Estate, Bianco Inverno e similari) la programmazione verrà determinata con bandi pubblici e/o con specifiche procedure che verranno di volta in volta adottate.

PARAGRAFO 11
VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Qualora venga accertata la non conformità dell'evento al contenuto dell'autorizzazione in deroga, l'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti necessari a garantire il ripristino delle condizioni autorizzate. Nei casi più gravi dispone la decadenza della stessa dall'autorizzazione in deroga.
2. Oltre alle sanzioni previste per legge, nel caso venga accertato il superamento dei limiti acustici e/o degli orari autorizzati in deroga, non saranno concesse al responsabile della violazione ulteriori autorizzazioni in deroga nei dodici mesi successivi alla data di avvenuto accertamento, fatti salvi i provvedimenti già emessi.

PARAGRAFO 12
DISPOSIZIONI FINALI

1. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici non sostituisce ogni altro provvedimento e/o nulla osta necessario per lo svolgimento dell'evento.
2. Per quanto non previsto nel presente Documento si applica la normativa nazionale e regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.